



**Documento
di
Assinform
Associazione italiana dell'Information Technology
per l'audizione presso l'Ufficio di Presidenza
8^a Commissione permanente
(Lavori pubblici e comunicazioni)
del
Senato della Repubblica**

nell'ambito dell'esame del disegno di legge A.S. n. 1678,

“Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE”

Roma, 10 marzo 2015

Assinform ringrazia per la possibilità offerta dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza della 8a Commissione (Lavori pubblici e comunicazioni) del Senato di partecipare alle audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge A.S. n. 1678 (delega per il recepimento delle direttive appalti e concessioni).

Assinform è l'Associazione nazionale di Confindustria che rappresenta le principali Aziende di *Information Technology* (IT) operanti in Italia, con una consistente base associativa in un settore vitale per il nostro sistema Paese. È il riferimento per le aziende italiane IT, di ogni dimensione e specializzazione: dai produttori di *software*, sistemi e apparecchiature ai fornitori di soluzioni applicative e di reti, fino ai fornitori di servizi a valore aggiunto e contenuti connessi all'uso dell'*Information Technology*.

* * *

Assinform manifesta apprezzamento per la finalità del disegno di legge A.S. n. 1678, che è quella non solo di consentire, attraverso la delega legislativa, di attuare le tre nuove direttive comunitarie 2014/23/UE (direttiva "concessioni"), 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari e 2014/25/UE sugli appalti nei settori speciali (acqua, energia, trasporti, servizi postali), ma anche di riscrivere *ex novo* la normativa sugli appalti pubblici, secondo principi e criteri in larga misura condivisibili.

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Non ci si sofferma in questa sede sull'esperienza derivante dall'applicazione della vigente disciplina sulla materia (Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e relativo regolamento di attuazione ed esecuzione, DPR 5 ottobre 2010, n. 207) anche se è opportuno evidenziare come la normativa, eccessivamente dettagliata e soggetta a continue modifiche di ripetuti interventi legislativi abbia sovente generato dubbi interpretativi e difficoltà applicative - effetti assai negativi per le imprese - dovuti proprio all'incertezza delle disposizioni con conseguente proliferazione di episodi di contenzioso e rallentamento degli investimenti.

I principi generali che emergono dal disegno di legge ai quali il Governo si dovrà attenere nell'elaborare lo schema di decreto legislativo sono condivisibili: la certezza giuridica, la semplificazione dei procedimenti, il coordinamento con le ulteriori disposizioni normative, la pubblicità e la trasparenza.

In particolare tra i principi e criteri direttivi indicati dal disegno di legge delega ci sembra importante il divieto di introduzione o di mantenimento nel futuro decreto legislativo di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come definiti dall'articolo 14, comma 24-*ter*, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005). Conviene peraltro osservare che le direttive in questione non si pongono l'obiettivo di una armonizzazione minima ma, in gran parte, richiedono una armonizzazione completa. Vi potrà essere, pertanto, una

difficoltà di determinare l'equilibrio fra l'esigenza di un'armonizzazione completa e quella di non superare il livello minimo di regolazione richiesto dalle direttive.

L'eccessivo dettaglio della normativa vigente in materia di appalti produce l'effetto di irrigidire e burocratizzare la sua applicazione, complicando quindi tutte le fasi e le procedure di affidamento a danno dell'efficienza, dell'efficacia e talvolta anche della buona amministrazione. E' quindi auspicabile il superamento della vigente normativa con un nuovo Codice assai più snello che disciplini la materia in termini generali, rinviando poi, laddove consentito dalle direttive, a strumenti di *soft law* dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). In tale contesto l'Autorità potrà adottare - come ha affermato nella sua audizione il Presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone - atti interpretativi, linee guida, determinazioni e bandi-tipo ai quali le stazioni appaltanti dovranno conformarsi, nonché individuare *best practices* per ispirare la concreta attuazione delle norme e la elaborazioni di procedure semplici e trasparenti.

PROPOSTE DI MODIFICA AL DISEGNO DI LEGGE DELEGA

Nel ribadire l'apprezzamento complessivo dei principi e criteri direttivi contenuti nel disegno di legge (articolo 1, comma 1) si ritiene tuttavia di proporre alcune modifiche, introducendo in particolare ulteriori principi e criteri direttivi ritenuti indispensabili per la nuova disciplina

della materia e specificando meglio alcuni tra quelli presenti con indicazioni più puntuali.

Entrando nel merito si propongono le seguenti modifiche.

1. Articolo 1, comma 1, lettera b)

Disciplina differenziata degli appalti (di lavori, di fornitura, e di servizi) e delle concessioni (di lavori e di servizi) (vedi allegato: proposta di emendamento 1).

La disciplina della materia contenuta in un unico Codice ha il pregio di riunire tutta la normativa (che come più volte detto dovrebbe essere assai “leggera” e “consolidata”, ossia non soggetta a continue modifiche): essa dovrebbe prevedere sia norme di carattere generale, sia norme specifiche per ciascuna delle tipologie di appalti (di lavori, di fornitura e di servizi) e di concessioni (di lavori e di servizi) che tengano conto della peculiarità dell’appalto stesso, nonché norme specifiche che regolino le concessioni di lavori o di servizi.

Le norme di carattere generale applicabili a tutti i tipi di appalti dovrebbero riguardare la semplificazione, la dematerializzazione, la standardizzazione, la qualificazione delle stazioni appaltanti e la formazione del loro personale per la migliore “gestione” di tutte le fasi e le procedure dell’appalto, l’omogeneizzazione dei comportamenti delle stazioni appaltanti con conseguente restringimento della loro discrezionalità, nonché garantire la concorrenza e l’apertura del mercato.

La precisazione del principio proposto nella maniera predetta consentirà l'introduzione di norme specifiche (di fonte primaria del decreto legislativo o di *soft law*) per ciascuna delle tipologie di appalti (di lavori, di fornitura e di servizi) e di concessioni (di lavori e di servizi) disciplinando, ove necessario, in maniera differenziata la materia: ciascuna tipologia di appalto e ciascuna tipologia di concessione, infatti, ha peculiari necessità che richiedono norme dedicate.

A tale proposito, in particolare, si sottolinea che gli appalti di servizi hanno caratteristiche proprie, assai diverse e comunque non riconducibili - per quanto riguarda la regolamentazione - alle caratteristiche degli appalti di lavori, di forniture, nonché delle concessioni. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, le norme specifiche, previa definizione certa ed efficace della categoria "servizi", dovrebbero considerare:

- a) la corretta qualificazione dell'appalto, considerando le esigenze proprie di ciascun settore, nonché le tipologie di appalti misti con conseguente attenzione alle prestazioni che costituiscono "servizio" non solo definendo i servizi in maniera "residuale" (tutto ciò che non rientra tra i lavori) come fa l'articolo 2, paragrafi 1, 9 della direttiva 2014/24/UE;
- b) una specifica regolamentazione delle fasi della programmazione e della progettazione;
- c) il "fattore" lavoro: alcuni comparti dei servizi si caratterizzano per essere *labour intensive*, con l'esigenza di valutare in modo

appropriato tale aspetto anche in funzione della natura intellettuale delle prestazioni;

d) criteri di aggiudicazione adatti alle tipologie oggetto dell'appalto ed alla qualità delle professionalità richieste;

e) la necessità di aggiungere ad ogni corpus normativo anche capitolati generali di contratto che disciplinino con chiarezza i rapporti tra stazioni appaltanti e operatori economici, tenendo conto dell'oggetto dell'appalto e del valore dello stesso. A tal fine andrà considerata una particolare tipologia di bandi-tipo per appalti di servizi nei quali la prestazione è necessariamente connessa ad aspetti di utilizzo della proprietà intellettuale. Un esempio è dato dalle licenze d'uso per l'utilizzo di *software* (sia coperto da *copyright* che *open source*). Un modello tipo di bando dovrebbe quindi riconoscere il potere del fornitore di regolamentare le modalità di utilizzo da parte della Pubblica Amministrazione di prodotti, secondo le condizioni della licenza d'uso o del *software open source*, a condizioni di trasparenza e ragionevolezza. Occorrerebbe inoltre chiarire la fondamentale differenza fra due situazioni apparentemente analoghe:

1) da un lato, i nuovi prodotti *software* sviluppati nell'ambito dell'appalto e che ne sono quindi parte sostanziale, sui quali quindi la Pubblica Amministrazione acquista la proprietà al termine dell'appalto, e, d'altro lato

2) mere modifiche dei prodotti coperti da proprietà intellettuali, al fine di adattarli alle specifiche esigenze della Pubblica

Amministrazione in costanza del contratto di appalto. Tale seconda modalità non comporta infatti il trasferimento della proprietà a favore della Pubblica Amministrazione;

- f) il nuovo unico testo normativo vincolante per le stazioni appaltanti e non suscettibile di deroghe se non in relazione a fattispecie che lo stesso nuovo codice dovrà prevedere (ad esempio in relazione ai soggetti tenuti a dimostrare i requisiti di ordine generale e le correlate cause di esclusione dal procedimento di gara).

2. Articolo 1, comma 1, lettera c)

Semplificazione delle procedure e aggiudicazione entro tempi certi e rapidi (vedi allegato: proposta di emendamento 2).

Nell'ambito della semplificazione si ritiene indispensabile che, fermi restando i termini attualmente previsti per gli operatori economici, il nuovo Codice degli appalti pubblici e delle concessioni contenga norme per assicurare una riduzione dei termini della fase di valutazione delle offerte e conseguente conclusione dei procedimenti consentendo l'aggiudicazione dell'appalto entro tempi definiti. Si ritiene indispensabile l'introduzione di termini perentori per le fasi di valutazione da parte delle stazioni appaltanti che possano essere da queste derogati solo in caso di motivate ragioni da rendere note in forma pubblica. E' auspicabile che la nuova normativa consenta la semplificazione delle procedure per quanto riguarda in particolare l'accertamento

delle cause preclusive della partecipazione alla gara, e l'individuazione univoca dei soggetti nei cui confronti procedere alle relative verifiche. Occorrerebbe inoltre stabilire una *public procurement exception* rendendo applicabile ai soggetti extra-UE le procedure di semplificazione previste per gli operatori economici nazionali e di provenienza UE nella fase partecipazione alle gare (inclusa la possibilità di autocertificazione). Tale disposizione eliminerebbe altresì una possibile violazione della normativa prevista dall'Accordo sugli appalti pubblici stipulato nell'ambito della World Trade Organization (WTO). Tutto ciò consentirà anche una maggiore celerità di tutto l'iter.¹

3. Articolo 1, comma 1, introduzione della lettera d-bis).

Criteri di aggiudicazione più adatti alle caratteristiche dell'attività oggetto dell'appalto, prevedendo l'obbligatorietà dell'adozione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nei casi ad elevato apporto intellettuale e progettuale (vedi allegato: proposta di emendamento 3).

Per perseguire la qualità delle prestazioni occorre almeno per talune tipologie di appalti rendere obbligatoria l'attribuzione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con il conseguente divieto dell'aggiudicazione al massimo ribasso.

¹ Ad esempio introducendo anche un termine per la comunicazione delle informazioni complementari sui capitolati d'onere (cd "chiarimenti") da parte delle stazioni appaltanti più adeguato rispetto agli attuali sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte previsti per le procedure aperte e ristrette e degli attuali quattro giorni previsti per le procedure ristrette o negoziate urgenti.

In particolare per quanto riguarda gli appalti di servizi che richiedono ad esempio un elevato apporto intellettuale, qualità di risultati, complessità nella realizzazione, essi dovrebbero essere aggiudicati in modo tale da consentire agli operatori di esprimere la loro offerta valorizzando la qualità nel servizio. L'adozione di tale criterio favorirebbe l'innalzamento degli aspetti qualitativi, riducendo al contempo il fenomeno delle offerte anomale (valutando la compatibilità tra gli aspetti qualitativi e l'offerta economica).

4. Articolo 1, comma 1, lettera f).

Accesso da parte delle stazioni appaltanti alle banche dati degli enti certificanti e degli enti di controllo (vedi allegato: proposta di emendamento 4).

Il principio e criterio direttivo della riduzione degli oneri documentali a carico dei soggetti partecipanti e semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti andrebbe reso più efficace prevedendo l'accesso a banche dati degli enti certificanti e degli enti di controllo. La documentazione richiesta ed il sistema delle verifiche delle autocertificazioni è assai oneroso, oltre che spesso poco utile, richiedendo l'impiego di numeroso personale per attività di *routine* e ripetitive. Il sistema AVCpass dell'ANAC per la verifica *on line* dei requisiti di partecipazione delle imprese alle gare d'appalto non sembra aver conseguito risultati soddisfacenti, in quanto molte Amministrazioni non hanno ancora ad oggi aderito.

E' pertanto preferibile prevedere l'obbligo di accesso diretto delle stazioni appaltanti alle banche dati degli enti di controllo e degli enti che certificano i requisiti dichiarati dai concorrenti in sede di gara.²

5. Articolo 1, comma 1, inserimento della lettera *g-bis*

Dematerializzazione delle procedure di gara (vedi allegato: proposta di emendamento 5).

Il principio e criterio direttivo concernente la semplificazione, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di affidamento degli appalti pubblici e delle concessioni, anche attraverso la

² Come è noto esiste già, ma non è utilizzato, un sistema che consentirebbe un enorme snellimento degli oneri documentali a carico dei soggetti partecipanti. Ai sensi di quanto previsto dall'attuale articolo 6-*bis* del decreto legislativo n. 163 del 2006, infatti, le stazioni appaltanti dovrebbero utilizzare "la banca dati nazionale dei contratti pubblici" per verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico/organizzativo ed economico/finanziario degli operatori economici. Bisognerebbe quindi rinnovare l'obbligo e rafforzare la necessità di utilizzo di detta banca dati.

In particolare, per quanto riguarda la capacità economica, finanziaria e tecnica, bisognerebbe definire nell'ambito dell'AVCpass una chiara ed univoca classificazione dei servizi.

Si ritiene necessario, inoltre, nel rispetto di quanto attualmente previsto dall'articolo 42, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo n. 163 del 2006, rafforzare l'obbligo per le stazioni appaltanti al rilascio degli attestati di regolare esecuzione, nonché il divieto di escludere la possibilità per gli operatori economici di rilasciare un'autodichiarazione a comprova dei servizi prestati in favore di soggetti privati in assenza di attestazione rilasciata da questi ultimi.

Sensibilizzare le stazioni appaltanti ad una maggior elasticità nel consentire ai concorrenti di comprovare il possesso dei requisiti con ogni altro documento idoneo a detta comprova da cui emerga chiaramente il possesso del requisito dichiarato (ad esempio certificati di collaudo)

Sempre nell'ottica della semplificazione nonché della riduzione dei contenziosi, è necessario introdurre un divieto per le stazioni appaltanti di ampliare il novero dei soggetti di cui all'attuale articolo 38, comma 1 lettere *b*), *c*), *m-ter*) del decreto legislativo n. 163 del 2006.

promozione di soluzioni innovative, può essere più facilmente conseguito attraverso il ricorso a procedure informatizzate nelle diverse fasi della gara (da quelle preliminari fino a quelle successive all'aggiudicazione). E' quanto mai opportuno, considerando tutte le norme esistenti nel nostro ordinamento per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, disporre nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni l'avvio del superamento delle procedure tradizionali e la loro sostituzione con procedure informatizzate che consentono maggiore rapidità, trasparenza e riduzione dei costi per la stazione appaltante e per i partecipanti.

6. Articolo 1, comma 1, lettera h).

Partenariato pubblico privato (vedi allegato: proposta di emendamento 6).

La razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), può essere conseguita anche attraverso il ricorso a provvedimenti di *soft law* per promuoverne la fattibilità e la valorizzazione delle esternalità.

In particolare si ritiene utile creare le condizioni necessarie per facilitare la co-progettazione delle soluzioni (attraverso un migliore dialogo tra domanda ed offerta) e la partecipazione dei privati nei progetti (attraverso la definizione di modelli di finanziamento e allocazione dei rischi e delle responsabilità compatibili con le esigenze del mercato).

7. Articolo 1, comma 1, lettera i).

Conferimento ad un ente terzo poteri di vigilanza sull'andamento dei contratti per consentire una valutazione sostanziale e oggettiva degli aspetti reputazionali (vedi allegato: proposta di emendamento 7).

La nuova disciplina del Codice degli appalti e concessioni richiederà una attenta valutazione degli aspetti reputazionali - indicati tra i principi e criteri direttivi alla lettera *i*), del comma 1, dell'articolo 1 del disegno di legge - ed il loro utilizzo nella maniera più efficace e trasparente dando, ad esempio, ad un ente terzo poteri di vigilanza sull'andamento dei contratti che consenta una valutazione sostanziale ed oggettiva degli aspetti reputazionali, tenendo conto anche dei comportamenti tenuti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, quali ritardi o inadempienze contrattuali di queste ultime: si tratta di un aspetto particolarmente delicato in quanto l'introduzione di criteri di premialità basati su parametri formali e non oggettivamente determinabili finirebbe con il far ricadere esclusivamente sugli operatori economici le conseguenze di eventuali inadempimenti dell'Amministrazione in corso di esecuzione di contratto.

ALTRE CONSIDERAZIONI

Ricorso a strumenti di *soft law*

Si ritiene di fare qualche considerazione aggiuntiva sull'impostazione della nuova regolamentazione della materia degli appalti attraverso il ricorso a provvedimenti di *soft law*. La disciplina dovrebbe consistere nell'emanazione di provvedimenti volti a garantire per la standardizzazione delle procedure, riducendo quindi la disomogeneità degli atti di gara, delle richieste e dei comportamenti delle stazioni appaltanti che creano non pochi problemi alle imprese. Ovviamente i risultati di una tale regolamentazione, che riteniamo possa essere affidata all'ANAC, saranno efficaci solo se tali provvedimenti di saranno vincolanti per le stazioni appaltanti.

Qualità ed efficienza delle stazioni appaltanti

Ai criteri di qualità ed efficienza, accanto a quelli per la professionalizzazione delle stazioni appaltanti, dovrà far seguito una normativa di dettaglio che introduca la valutazione delle capacità amministrative e gestionali delle stazioni medesime per consentire loro di bandire e gestire gare consone alle proprie capacità organizzative e professionali.

Ad esempio la carenza di formazione adeguata e di professionalizzazione delle stazioni appaltanti spesso comporta un "riciclo" di bandi obsoleti contenenti norme non più in vigore. Ad esempio la maggior parte dei bandi attualmente in circolazione

prevedono, in caso di raggruppamenti temporanei di impresa (RTI), l'obbligatorietà del principio di corrispondenza tra quote di partecipazione al RTI e quote di esecuzione dei servizi, abrogato nell'attuale Codice degli appalti (abrogazione dell'articolo 37, comma 13, ad opera del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80).

Oltre ad auspicare la formazione continua del personale della Pubblica Amministrazione che si occupa di appalti, insieme al processo di centralizzazione delle committenze e di riduzione delle stazioni appaltanti (articolo 1, comma 1, lettera g)), sarà necessario definire procedure e criteri di nomina dei componenti delle commissioni di gara che prevedono una loro maggiore qualificazione anche a seguito dell'istituzione di un Albo nazionale specifico.

Metodi di risoluzioni delle controversie alternativi ai rimedi giurisdizionali

Il principio indicato all'articolo 1, comma 1, lettera l), potrebbe avere un effetto positivo se ben attuato per perseguire la deflazione del contenzioso giudiziario.

I metodi alternativi in parola dovranno differenziarsi opportunamente tra le fattispecie che attengono alla aggiudicazione dei contratti e quelle che si riferiscono alla loro esecuzione.

Metodi di riduzione del contenzioso

Nella fase di esecuzione del contratto è auspicabile introdurre un principio di accettazione tacita dei servizi come quello previsto per i lavori dall'attuale art. 141, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, riducendo ovviamente detto termine ad esempio al massimo a tre mesi, rispetto ai due anni previsti per i lavori e commisurato al tipo di servizi.

E' necessario ridurre almeno a dieci giorni la tempistica attualmente prevista dall'articolo 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006 trascorso il quale l'autorizzazione al subappalto si intende concessa in modo da consentire ai subappaltatori di iniziare ad eseguire i servizi subito dopo la sottoscrizione del contratto principale ed evitare, così, contenziosi attinenti l'esecuzione dei servizi in regime di subappalto non autorizzato.

Ruolo e poteri dell'ANAC

Il ruolo dell'ANAC può essere valorizzato con il nuovo approccio di regolamentazione della materia, ed anche i suoi compiti verrebbero ampliati sia per l'attribuzione di quelli che possiamo definire "paralegislativi" (e quindi vincolanti per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici), sia per il possibile ampliamento di quelli di vigilanza e di controllo.

ALLEGATO**PROPOSTE DI EMENDAMENTO****1. Articolo 1, comma 1, lettera b).**

All'articolo 1, comma 1, lettera b), dopo le parole "delle tre direttive" inserire le seguenti: "che consideri in maniera differenziata i lavori, le forniture e i servizi ed abbia vincolatività nei confronti delle stazioni appaltanti".

2. Articolo 1, comma 1, lettera c).

All'articolo 1, comma 1, lettera c), sostituire le parole "e di semplificazione dei procedimenti;" con le seguenti: ", di semplificazione e di riduzione temporale dei procedimenti attraverso l'introduzione di termini perentori per le fasi di valutazione da parte delle stazioni appaltanti, che possano essere da queste derogati solo in caso di motivate ragioni da rendere note in forma pubblica, nonché l'estensione delle procedure di semplificazione anche a operatori economici di provenienza extra-UE;"

3. Articolo 1, comma 1, inserimento della lettera d-bis).

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

“d-bis) adozione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’aggiudicazione di appalti con elevato apporto intellettuale al fine di garantire la qualità delle prestazioni offerte;”.

4. Articolo 1, comma 1, lettera f).

All'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

“f) riduzione degli oneri documentali e degli adempimenti procedurali a carico dei soggetti partecipanti secondo il principio di proporzionalità e semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti attraverso l’utilizzo della banca dati nazionale dei contratti pubblici e l’accesso a banche dati degli enti certificanti e degli enti di controllo, per favorire la celerità dei tempi di conclusione dei procedimenti;”.

5. Articolo 1, comma 1, inserimento della lettera g-bis).

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

“g-bis) ricorso alle procedure di gara informatizzate per consentire maggiore semplificazione, rapidità, trasparenza ed economicità nell’affidamento degli appalti pubblici e delle concessioni;”.

6. Articolo 1, comma 1, lettera h).

All'articolo 1, comma 1, lettera h), dopo le parole: "innovativi e specifici" aggiungere le parole "anche mediante la definizione di condizioni che facilitino la partecipazione dei privati e valorizzino le esternalità".

7. Articolo 1, comma 1, lettera i).

All'articolo 1, comma 1, lettera i) dopo le parole "nell'esecuzione di contratti eseguiti" aggiungere le seguenti "conferendo ad un ente terzo poteri di vigilanza per una valutazione degli aspetti reputazionali tenendo conto anche dei comportamenti delle Pubbliche Amministrazioni".